

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
su alcune domande di grazia

(del 2 novembre 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In ossequio all'art. 8 cpv. 1 della legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, ci preghiamo trasmettervi tre domande di grazia con l'incarto completo e i nostri preavvisi.

1. *CATTANEO Massimiliano, Chiasso.* Con sentenza 12 maggio 1952 delle Assise pretoriali di Mendrisio il richiedente è stato condannato:

- a) per partecipazione al contrabbando in entrata di 16.500 monete d'oro, a una multa di Fr. 33.550,—;
- b) per ricettazione di 10.500 monete d'oro a una multa di Fr. 10.800,—;
- c) per partecipazione al contrabbando in uscita di 20 kg. d'oro in barre e 1000 monete d'oro, a una multa di Fr. 8.650,—.

Dopo una prima diffida di pagamento rimasta senza esito, la Direzione delle Dogane a Lugano incaricata dell'esecuzione della pena si decise a ordinare la realizzazione di 1000 monete d'oro sequestrate al Cattaneo come pegno doganale, ricavandone Fr. 38.250,— che furono così destinati:

per Fr. 9.173,80 a pagare la multa ad c) di Fr. 8.650,— nonchè a coprire le spese in Fr. 523,50, come pure le tasse di statistica;

per i rimanenti Fr. 29.076,20 a estinguere in parte le multe di cui ad a) e b) dell'importo complessivo di Fr. 44.350,—, di modo che rimasero scoperti Fr. 15.273,80.

La procedura di esecuzione a carico del Cattaneo allo scopo di recuperare questa rimanenza sfociò in un attestato di carenza beni. Il Cattaneo beneficiò a questo punto per 2.033,33 franchi della realizzazione di un pegno doganale di proprietà di un suo complice, di guisa che in definitiva egli restò debitore nei confronti delle Dogane di Fr. 13.240,47, poi commutati in tre mesi di arresto.

Nell'ottobre del 1953 il Cattaneo chiese ed ottenne dal Dipartimento di giustizia la riconversione dell'arresto in multa. Egli ebbe così tempo di versare ulteriori Fr. 5.000,— riducendo il suo debito a Fr. 8.240,47.

Con la presente istanza il Cattaneo chiede il condono, in via di grazia, di questo residuo, rispettivamente della corrispondente pena di commutazione la quale, nonostante i pagamenti effettuati nel frattempo, è restata come in origine di 90 giorni di arresto.

A sostegno della domanda il Cattaneo adduce l'importante estinzione del debito effettuata e la gravità dei sacrifici affrontati ancora ultimamente con il versamento di quei 5000 franchi, per potersi in tal modo sottrarre alla esecuzione della pena di arresto la quale avrebbe per effetto di rovinarlo per tutta la sua esistenza. E' vero che egli si è proposto come fine di estinguere tutto il rimanente debito a rate; i suoi mezzi e le sue possibilità sarebbero però ora esauriti, cosicchè gli torna impossibile eseguire altri pagamenti rateali. Oltre a ciò si dovrebbe tener conto anche del fatto che egli deve provvedere al sostentamento della madre, vedova e in condizioni di indigenza.

Intorno alle condizioni personali del Cattaneo ragguaglia in modo esauriente il rapporto della Direzione delle Dogane a Lugano. Risulta dallo stesso che il Cattaneo, già impiegato, indi commissionario di Borsa e oggi con una

attività professionale non bene definita, convive con la madre, vedova, senza mezzi, se viene fatta astrazione della rendita di AVS. Corrisponde al vero che egli provvede al di lei sostentamento. Per gli anni 1949-1952 è stato tassato per una rendita media annuale di Fr. 5.000,—. Nessuna sostanza.

Le condizioni di salute sue non sono floride, dopo che circa 10 anni or sono dovette essere ricoverato per qualche tempo in un sanatorio di Davos. Dal predetto rapporto delle Dogane risulta ancora che il richiedente è di carattere mite e gode di buona reputazione. Il noto contrabbando di oro sarebbe l'unico reato doganale a suo carico; non consta d'altra parte che egli sia stato mai punito prima d'ora.

Stando così le cose sembra allo scrivente Consiglio di poter aderire al preavviso parzialmente favorevole della Direzione generale delle dogane dopo considerato che in definitiva il Cattaneo ha versato all'incirca l'85 % del credito di Fr. 55.523,80 che le Dogane vantavano nei di lui confronti.

Una decisione negativa, ammessa che sia l'impossibilità del Cattaneo ad assolvere integralmente e in una sol volta i Fr. 8.240,47 da lui ancora dovuti, avrebbe per effetto di farlo gettare in carcere durante tre mesi, esattamente così come sarebbe stato se il Cattaneo non avesse versato un sol centesimo. Ciò che ci sembra eccessivo.

Per questi motivi proponiamo di concedere al Cattaneo la grazia della metà degli 8.240,47 franchi ancora dovuti, a condizione tuttavia che egli abbia a versare l'altra metà nei prossimi due anni.

2. *LEPORI Alfredo, Lopagno.* L'istante è stato condannato nell'agosto del 1945 a una multa di Fr. 3.988,37 per ricettazione doganale. Egli si è reso colpevole del reato in parola perché, insieme con un garzone macellaio di Lugano, da lui istigato, ebbe a prendere in consegna da contrabbandieri italiani importanti partite di merce di contrabbando (vivieri ed effetti di abbigliamento) destinandole in parte alla rivendita e in parte al proprio uso personale. Questa condanna venne seguita da altra, di data 30 gennaio 1948 della Corte delle Assise pretoriali di Lugano-Campagna, a Fr. 1.820,— di multa, sempre per ricettazione doganale, multa poi commutata in tre mesi di arresto dal Pretore di Lugano-Campagna.

Il Lepori ha completamente estinto il suo primo debito versando alle Dogane i Fr. 3.988,37 che doveva.

Sull'importo da lui dovuto a dipendenza della seconda condanna egli ha poi versato altri Fr. 550,— riducendo così il suo debito a soli Fr. 1.270,—. Non essendo però più intervenuti ulteriori versamenti il Dipartimento di giustizia, vista vana ogni sua sollecitatoria, provvide a far ristabilire l'ordine di incarceramento nei di lui confronti. Il Lepori è così restato 30 giorni al Penitenziario di Lugano. Dopo di che lo si è scarcerato, per tener conto della sua particolare situazione familiare, a condizione tuttavia che versasse ulteriori Fr. 663,35 in sei rate mensili.

E' da questo residuo che l'istante chiede di essere sollevato con il rimedio della grazia.

A sostegno della sua domanda il Lepori fa valere l'estremo disagio nel quale versa la sua famiglia, composta della moglie e di tre bambini, gli sforzi già compiuti per far fronte agli impegni derivantigli dalle citate sentenze e l'impossibilità assoluta di effettuare altri versamenti. Una inchiesta amministrativa condotta dalla Direzione delle Dogane di Lugano ha permesso di constatare la veridicità delle allegazioni dell'istante relativamente alla sua situazione familiare.

Risulta in particolare che il Lepori, licenziato dalla carica di segretario dei Comuni di Roveredo e Lopagno per malversazioni, rispettivamente per amministrazione disordinata, si ammalò e dovette essere curato all'Ospedale durante

parecchi mesi. Nel tempo stesso, anche la di lui moglie dovette essere ricoverata in un ospedale, per circa un mese, a cagione di gravidanza extra uterina. I succitati casi di malattia, nonchè la perdita dello stipendio di segretario comunale, quest'ultima dovuta però a colpa propria, hanno posto il richiedente in una difficile condizione finanziaria (dall'attività svolta come agente di assicurazione il Lepori ricava a malapena Fr. 200,— al mese). Da una distinta allestita dalle Dogane risulta che il Lepori ha ancora oggi un debito di franchi 3.860,— per viveri e medicamenti ricevuti, nonchè per prestazioni mediche. La moglie del richiedente trovasi in istato di avanzata gravidanza. Essa ha quindi dovuto sospendere ogni e qualsiasi attività quantunque rimanga debitrice di Fr. 1.500,— prestati presso parenti durante il tempo della sua malattia. Il Lepori ha due bambine, una di 6 e l'altra di 3 anni. Come già abbiamo accennato la famiglia attende la nascita di un altro bambino. E' da ritenersi pertanto che i coniugi Lepori, che d'altra parte sono nullatenenti, dovranno lottare parecchio tempo contro non poche difficoltà per raddrizzare una situazione tanto compromessa. Ancora non deve essere sottovalutato lo sforzo compiuto dal Lepori per riparare al male fatto. A un certo punto egli doveva alle Dogane ben Fr. 5.818,37 (Fr. 3.998,37 + Fr. 1.820,—). Se si pensa che pur disponendo di mezzi limitati egli ha versato alle Dogane Fr. 4.548,37, è doveroso riconoscere la gravità del sacrificio compiuto. Ciò in particolare ove si consideri che oltre all'importo di cui sopra il Lepori ha pagato la sua colpa scontando un mese di arresto al Penitenziario cantonale di Lugano.

In tali condizioni appare equo non infierire contro chi già è stato messo a dura prova dalle avverse circostanze.

Per questi motivi facciamo nostro il preavviso della Direzione generale delle Dogane ed invitiamo codesto Gran Consiglio a voler ammettere il signor Lepori Alfredo di Lopagno al beneficio della grazia relativamente al residuo di Fr. 663,35 che egli ancora deve alle Dogane.

3. *TRAVAINI Bruno, Mendrisio.* Il 7 agosto 1947 il signor Bruno Travaini venne condannato dalla Direzione generale delle Dogane a una multa di Fr. 190.080,— e ad altra di Fr. 18.685,— per complicità in traffici di contrabbando. Il Travaini non ritenne di chiedere il deferimento del suo caso alle Autorità del Cantone. Di conseguenza le decisioni di cui sopra passarono in giudicato.

Intendendo il Travaini esperire successivamente contro le condanne di cui sopra l'estremo rimedio consentitogli, quello della grazia, si rivolse all'Assemblea federale con istanza di data 13 aprile 1951, indi con altra di data 28 aprile 1952. Entrambe ebbero però esito negativo.

Essendo nel frattempo le multe di cui sopra state commutate in due volte tre mesi di arresto, il Travaini dovette entrare al Penitenziario e quivi restò all'incirca durante 4 mesi, sino a quando cioè venne accordato effetto sospensivo a una sua terza domanda di grazia presentata in data 22 febbraio 1954 sempre avanti l'alta Assemblea federale. Anche questa istanza ebbe esito sfavorevole. Il Travaini avrebbe quindi dovuto essere inviato al Penitenziario per scontarvi i restanti due mesi di arresto. Senonchè egli ha ora rinnovato la sua domanda di grazia, questa volta avanti codesto Gran Consiglio. Sostiene il Travaini essere il Gran Consiglio ticinese competente a decidere la sua istanza giusta l'art. 394 lett. b) CPS che dice come nelle cause giudicate dalle Autorità cantonali il diritto di grazia spetti all'Autorità competente dei Cantoni.

Nel caso concreto la condanna dalla quale egli chiede di essere sollevato non sarebbe più la multa ma la successiva commutazione in arresto, la quale è opera del Pretore di Mendrisio, di una Autorità cantonale quindi. Ragione per cui tornerebbe applicabile la disposizione di cui sopra, rispettivamente l'art. 8 cpv. 1 della nostra legge sull'esercizio del diritto di grazia. La materia è già stata oggetto di discussione in sede federale e le conclusioni cui si è

giunti sono opposte a quelle che il Travaini formula qui. Leggesi infatti nel rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle domande di grazia, sessione di giugno 1942, nel caso Späni, quanto segue:

« Nous estimons qu'il faut d'abord régler la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Selon l'article 394 du code pénal suisse, le droit de grâce est exercé par l'Assemblée fédérale dans les causes qui ont été jugées par des autorités administratives fédérales; en revanche, il est exercé par l'autorité compétente du canton dans les causes jugées par les autorités cantonales. En l'espèce, il semble, du moins à première vue, qu'il s'agisse de l'un et l'autre cas. Nous estimons cependant que la décision prise par l'autorité cantonale — conversion des amendes en emprisonnement — n'est pas déterminante. Le prononcé quant au fond émane de l'autorité administrative fédérale. La peine privative de liberté remplace simplement l'amende (cr. aussi ATF 64, I 62 s). La conversion de l'amende n'est pas une sanction pénale frappant celui qui ne s'acquitte pas dans un délai déterminé. Le juge qui converti une amende en emprisonnement n'a aucun pouvoir d'appréciation; il est lié par des prescriptions légales: de toute façon, il doit convertir l'amende, que le condamné ne l'ait pas acquittée par sa faute ou non. Il doit fixer la durée de la peine d'après le montant de l'amende seulement, sans se demander si le condamné a commis une faute dans l'exécution des obligations découlant du jugement et sans se préoccuper du degré de cette faute. La juge n'a pas non plus le droit de vérifier le bien-fondé du prononcé administratif. La conversion de l'amende n'est donc qu'une mesure destinée à assurer l'exécution d'un jugement passé en force. Nous sommes par conséquent de l'avis que la décision quant au fond a été prise par l'administration et que l'Assemblée fédérale est l'autorité compétente pour statuer sur le recours ».

Potevano forse lasciar sussistere dubbi alcune sentenze del Tribunale federale nelle quali, contrariamente all'opinione del Consiglio federale, si affermava essere il giudizio di commutazione un giudizio di cognizione e non un mero incidente (cfr. ATF 1937 I 189; 1942 IV 119; 1948 IV 60).

La contraddizione è però soltanto apparente in quanto dette sentenze esaminano e risolvono il problema esclusivamente dal profilo dell'ammissibilità o meno del ricorso per cassazione al Tribunale federale contro sentenze in commutazione di multe. Non possono quindi valere in materia di competenza ad esercitare il diritto di grazia (vedi anche Commento del dott. Härdy al CO- n. 3 ad art. 395 CP- e lettera 16 settembre 1954 del Ministero pubblico della Confederazione, in atti). Il diritto dell'Assemblea federale ad esercitare il diritto di grazia nel caso Travaini è senz'altro fondato.

Invitiamo pertanto codesto Gran Consiglio a riconoscere la propria incompetenza e a non entrare nel merito della domanda di grazia, respingendola in ordine.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio